



COMUNE DI PORTALBERA
PROVINCIA DI PAVIA

Codice ente 11255	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N.40 in data: 27.04.2013 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2013 - 2015.

L'anno **duemilatredici** addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **11,30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

BRUNI PIERLUIGI	Presente
LILLA NICOLA	Presente
ROVATI ANGELA MARIA	Presente
BRIGADA ANDREA	Presente

Totale presenti 4
 Totale assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott. GIUSEPPE DE LUCA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BRUNI PIERLUIGI** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2013 - 2015.

Premesso che il D. Lgs. n. 150/2009, all'art. 11 "Trasparenza" contiene alcune rilevanti disposizioni aventi lo scopo di garantire l'attuazione del principio della trasparenza nell'attività amministrativa e di promuovere lo sviluppo della cultura, della legalità e dell'integrità e, in particolare, disponendo quanto segue:

- "1. La trasparenza è uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle Pubbliche Amministrazioni, per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità e ha portata generale, tanto che l'adempimento e gli obblighi di trasparenza da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni rientrano, secondo la legge (art. 11 del D. Lgs. n. 150/2009), nei livelli essenziali delle prestazioni disciplinati nella Costituzione (art. 117, comma 2, lett. m).*
- 2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:*

 - a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13;*
 - b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.*
- 3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.*
- 4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.*
- 5. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.*
- 6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 comma 1, lettere a) e b), alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 2.

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:

a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;

b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10;

c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;

d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti;

e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 14;

f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo;

g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;

h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo;

i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.

9. In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti”;

Vista la delibera di G.C. n. 48 del 16.06.2013 ad oggetto: “*Approvazione programma triennale per la trasparenza e l'integrità ex art. 11 D.Lgs. 150/2009*”;

Rilevato che il Comune di Portalbera si è adeguatamente allineato alla normativa vigente, redigendo il Programma Triennale che, in allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che il suddetto documento ha l'intento di fornire una visione d'insieme sui compiti istituzionali e sull'organizzazione del Comune di Portalbera nonché su come la piena trasparenza dell'azione amministrativa consenta di conseguire un miglioramento complessivo nei rapporti dell'Ente con il contesto economico e sociale di riferimento;

Precisato che tale programma è stato redatto prendendo come modello le indicazioni operative contenute nella delibera CIVIT n. 105/2010 ed attua concretamente gli obblighi di trasparenza richiesti ad una P.A.;

Posto che, al fine di promuovere l'attività dell'Amministrazione, le informazioni pubblicate sul sito istituzionale dell'ente vengono costantemente aggiornate;

Considerato che con Decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 80 del 05.04.2013, in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 1, comma 35, della legge 190/2012, sono state emanate le norme attuative riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 43 del citato decreto che prevede l'istituzione della figura del responsabile della trasparenza di norma coincidente con l'incaricato responsabile per la prevenzione della corruzione previsto dalla legge 190/2012;

Atteso e considerato che l'ufficio del Segretario Comunale è condiviso dal Comune di Portalbera con i Comuni di Landriano, Arena Po, San Cipriano Po e Mornico Losana, giusta convenzione approvata con delibera consiliare n. 31 del 29.11.2012 e che presso tali Comuni lo stesso Segretario già svolge le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione, Organismo monocratico di valutazione e Referente per i controlli interni;

Ritenuto pertanto, per omogeneità gestionale ed indisponibilità temporale del Segretario che assicura la presenza in modo discontinuo, nominare Responsabile della trasparenza, la Sig.ra Morena Ormini già Responsabile della pubblicazione degli atti all'albo pretorio on-line;

Sentito l'Organismo Monocratico di Valutazione, nominato nel rispetto dell'art. 12 del "Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance";

Visto il D. Lgs. 267/00;

Visto lo Statuto Comunale;

Viste le norme vigenti in materia;

Viste le linee Guida del Garante Privacy con provvedimento del 02-03-2011 in G.U. n. 64 del 19.03.2011;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili in ordine alle loro competenze, ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del T.U.E.L.;

Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. l'approvazione del Programma per la Trasparenza e l'integrità per il triennio 2013/2015 contenente misure finalizzate al consolidamento e allo sviluppo della trasparenza, della legalità

- e dell'integrità dell'azione amministrativa nei termini di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di nominare Responsabile della trasparenza, la Sig.ra Morena Ormini, Responsabile della pubblicazione degli atti all'albo pretorio on-line;
 3. di stabilire che il contenuto dell'incarico è definito dalla normativa e dalle delibere della CIVIT;
 4. di pubblicare la presente nomina sul sito del Comune, alla sezione trasparenza, dandone comunicazione all'Organismo Monocratico di Valutazione;
 5. di dare atto che la presente nomina viene inserita nel Programma Triennale della Trasparenza;
 6. di provvedere alla pubblicazione del Programma sul Sito istituzionale dell'Ente, dando atto che - con successivi provvedimenti - l'organizzazione potrà essere modificata in relazione ad emergenti esigenze di funzionamento;
 7. di comunicare il Programma, i relativi aggiornamenti e lo stato di attuazione alla CIVIT Roma, Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità e alle associazioni dei consumatori e degli utenti coinvolte;
 8. di disporre l'applicazione da parte di tutti gli Uffici per quanto di rispettiva competenza.

Successivamente, con separata votazione unanime e favorevole resa nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° co., del D.Lgs. n. 267/2000;

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ (AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D.LGS. N. 150 DEL 27/10/2009)

Il presente documento ha l'intento di fornire una visione d'insieme sui compiti istituzionali e sull'organizzazione del Comune di Portalbera nonché su come la piena trasparenza dell'azione Amministrativa consenta di conseguire un miglioramento complessivo nei rapporti dell'Ente con il contesto economico e sociale di riferimento e accentui l'impatto percettivo dei programmi e dei procedimenti amministrativi posti in essere.

L'emissione del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità è il naturale compimento del complesso percorso di riforma del sistema pubblico italiano volto a rendere più accessibile ai cittadini il mondo delle Istituzioni.

Tale percorso, avviato dal Governo con l'emissione della Legge n. 69/2009, ha comportato la progressiva introduzione di particolari obblighi di trasparenza per le Pubbliche Amministrazioni.

Queste ultime ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2 della Legge n. 69/2009, hanno l'obbligo "di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i *curricula vitae*, gli indirizzi di posta elettronica ed i numeri telefonici ad uso professionale dei Dirigenti e dei Segretari Comunali, nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di presenza del personale, distinti per Uffici di livello dirigenziale.

Le P.A. comunicano, per via telematica e secondo i criteri e le modalità individuate con circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, i dati di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, che li pubblica nel proprio sito istituzionale.

La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione delle performance individuali dei Dirigenti."

Tale prescrizione normativa è stata successivamente integrata da circolari emanate dal Ministero della Funzione Pubblica e innovata dall'art.11 del D.Lgs. n. 150/2009 il quale impone alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare sul proprio sito internet anche i seguenti documenti:

- il programma triennale per la trasparenza e integrazione ed il relativo stato di attuazione;
- il piano delle performance e la relazione sulla performance;
- l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
- l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i Responsabili di Area sia per i dipendenti;
- i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle Funzioni di misurazione delle performance;
- i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo.

PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA

In ossequio alle disposizioni, il Comune di Portalbera provvede alla redazione del presente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, prendendo come modello le indicazioni operative contenute nella delibera CIVIT n. 105/2010, al fine di rendere pienamente accessibili all'intera collettività i propri compiti, la propria organizzazione, gli obiettivi strategici, i sistemi di misurazione e valutazione della performance.

Il presente Programma ha, tra l'altro, l'intento di attuare concretamente gli obblighi di trasparenza e di stabilire un rapporto di informazione e collaborazione con le Amministrazioni interessate e con i destinatari esterni dei programmi del Comune, nell'ottica di avviare un processo virtuoso di informazione e condivisione dell'attività posta in essere.

La pubblicazione di determinate informazioni rappresenta un importante indicatore dell'andamento della performance della P.A., della ricaduta sociale e delle scelte politiche.

"La pubblicazione on-line dei dati – si legge nelle Linee Guida per la predisposizione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche emanate il 14/10/2010 dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità dell'Amministrazione Pubblica – consente a tutti i Cittadini una effettiva conoscenza dell'azione della Pubblica Amministrazione con il fine di sollecitare ed agevolare le modalità di partecipazione e coinvolgimento della collettività. In quest'ottica la disciplina della trasparenza costituisce, altresì, una forma di garanzia del Cittadino, in qualità sia di destinatario delle generali attività delle Pubbliche Amministrazioni, sia di utente dei Servizi Pubblici. La pubblicazione di determinate informazioni, infine, è un'importante spia dell'andamento della performance delle Pubbliche Amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi espressi nel più generale ciclo di gestione della performance."

ACCESSIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI

La nozione di “trasparenza” è intesa come “accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguitamento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione”, con la quale si attribuisce massimo rilievo alla funzione del sito web istituzionale in un’ottica di facile reperibilità e uso delle informazioni da parte dei Cittadini. Il Comune di Portalbera ha avviato un piano di rivisitazione della struttura del proprio sito.

Sul sito del Comune di Portalbera sono disponibili le seguenti sezioni:

Dati informativi relativi all’Ente (<i>home page, sezione centrale a scorrimento in basso: “Comune di Portalbera”</i>)	<ul style="list-style-type: none"> └ INDIRIZZO └ NUMERI DI TELEFONO E FAX └ INDIRIZZO PEC └ PARTITA IVA └ COD. IBAN └ CODICE ISTAT └ CODICE CATASTALE
Dati informativi relativi agli organi di indirizzo politico-amministrativo (<i>home page</i>)	AMMINISTRAZIONE: <ul style="list-style-type: none"> └ GIUNTA COMUNALE └ CONSIGLIO COMUNALE
Dati informativi relativi all’organizzazione amministrativa (<i>home page</i>)	AMMINISTRAZIONE: <ul style="list-style-type: none"> └ URP └ UFFICI E ORARI <p>(Nominativo Responsabili e dipendenti assegnati ad ogni settore, ruolo, recapiti per contatti, orari...)</p>
Dati relativi al funzionamento politico-amministrativo (<i>home page</i>)	PUBBLICAZIONI: <ul style="list-style-type: none"> └ ALBO PRETORIO └ AMMINISTR. TRASPARENTE └ AVVISI ALLA POPOLAZIONE └ BANDI DI GARA └ CONCORSI └ BILANCI └ MODULISTICA └ REGOLAMENTI └ RACCOLTA DIFFERENZIATA └ AUTOCERTIFICAZIONI └ SUAP └ PGT └ CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
Accessibilità atti on-line (<i>home page</i>)	AMMINISTRAZIONE: <ul style="list-style-type: none"> └ UFFICI E ORARI (nelle relative sottosezioni) IN EVIDENZA <ul style="list-style-type: none"> └ ALBO PRETORIO
Trasparenza, Valutazione e Merito (<i>home page</i>)	PUBBLICAZIONI: <ul style="list-style-type: none"> └ AMMINISTR. TRASPARENTE (categorie) (<i>amministrazione aperta, consulenti e collaboratori, personale, bandi di concorso, performance, enti controllati, attività e procedimenti, provvedimenti, controlli sulle imprese, bandi di gara e contratti, sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, bilanci, beni immobili e gestione patrimonio, controlli e rilievi sull’amministrazione, servizi erogati, pagamenti dell’amministrazione, opere pubbliche, pianificazione e governo del territorio, informazioni ambientali, strutture sanitarie private accreditate, interventi straordinari e di emergenza, altri contenuti</i>)
Anticorruzione	Sezione “Anticorruzione” (Piano triennale, codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ecc...)

NUOVE INFORMAZIONI SOGGETTE A PUBBLICAZIONE ON-LINE AI SENSI DEL D.LGS.
14.03.2013 N. 33: vedi allegato 2

Al fine di promuovere l'attività dell'Amministrazione le informazioni pubblicate sul sito istituzionale vengono aggiornate costantemente.

L'utilizzo della PEC, già introdotta dall'art.54 del D.Lgs. n.82 del 07/03/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" rientra negli adempimenti richiamati nel Programma in quanto strumentale per l'attuazione dei compiti di trasparenza. Il Comune di Portalbera ha istituito la seguente casella di PEC: comune.portalbera@legalpec.it;

STRUTTURE COMPETENTI E RISORSE DEDICATE

Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità fornisce anche indicazioni in ordine alle risorse dedicate alla sua attuazione.

Il programma viene condiviso con l'Organismo monocratico di valutazione, organo che la legge considera responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla CIVIT nonché soggetto che promuove l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e integrità unitamente al Responsabile della trasparenza e ai soggetti indicati nell'allegato 3.

Per quanto riguarda le informazioni e i dati da pubblicare, ciascun Ufficio è responsabile per la materia di propria competenza relativamente ai contenuti.

Si evidenzia che il Responsabile della trasparenza, ai fini dell'adozione e l'attuazione del presente programma e dell'intero processo di realizzazione delle iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza è la Sig.ra Morena Ormini.

Quadro delle disposizioni (allegato 1 programma triennale di cui deliberata G.C. n. 40 del 27.04.2013)

Riferimento	Contenuti	Note su ulteriori informazioni pubblicabili/Importanza rispetto al Piano anticorruzione
Articolo 1 - Principi	<p>Accessibilità totale delle informazioni su organizzazione e attività della amministrazione pubbliche.</p> <p>La trasparenza, nel rispetto della protezione dei dati personali, concorre ad attuare i principi di egualianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficienza, integrità, efficienza, integrità e lealtà; è garanzia delle libertà individuali e collettive, diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e ad una amministrazione aperta al servizio del cittadino.</p> <p>La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni della Pa, a norma dell'articolo 117 della Costituzione.</p>	
Articolo 2 - Oggetto	<p>Obblighi di trasparenza su organizzazione e attività delle Pa e modalità di realizzazione.</p> <p>Pubblicazione sui siti istituzionali delle Pa, con diritto di chiunque di accedere ai siti e alle informazioni direttamente e immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.</p>	
Articolo 3 - Diritto alla conoscibilità	<p>Diritto di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.</p> <p>I dati personali diversi dai dati sensibili e giudiziari sono diffusi attraverso i siti istituzionali, con modalità che ne consentano l'indicizzazione e la tracciabilità tramite i motori di ricerca e il loro riutilizzo nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.</p> <p>La pubblicazione dei dati relativi ai titolari di organi di indirizzo politico, degli uffici di diretta collaborazione e dei dirigenti è finalizzata alla trasparenza pubblica, con finalità di interesse pubblico, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.</p> <p>Possibilità di pubblicare dati e informazioni ulteriori rispetto agli obblighi, con anonimizzazione dei dati personali.</p> <p>Non negabilità dei dati e delle informazioni pubblicate. Le Pa rendono non itelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto agli obblighi di trasparenza.</p> <p>Accessibilità delle notizie relative alle prestazioni e alla valutazione degli addetti ad una funzione pubblica. Non sono ostensibili le notizie rispetto alle infermità o impedimenti personali e familiari che causino l'astensione dal lavoro nonché le notizie relative al rapporto di lavoro che rivelino appartenenza sindacale, politica, religiosa, stato di salute, vita sessuale, etc.</p> <p>Segreto statistico.</p>	
Articolo 4 - Limiti		
Articolo 5 - Accesso civico	<p>Diritto di chiunque di richiedere le informazioni e i dati obbligatori eventualmente non pubblicati.</p> <p>La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, non necessita di motivazione, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza.</p> <p>Obbligo di pubblicazione, entro 30 giorni, del dato eventualmente omesso, con comunicazione all'interessato.</p> <p>Nel caso di mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990.</p> <p>La richiesta di accesso civico comporta la segnalazione, da parte del responsabile della trasparenza, dei casi di inadempienza e dei soggetti che li hanno determinati, ai fini dell'attivazione delle diverse forme di responsabilità, anche disciplinare.</p>	
Articolo 6 - Qualità delle informazioni	<p>La Pa garantisce la qualità delle informazioni rese pubbliche, assicurandone integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, provenienza e riutilizzabilità.</p>	
Articolo 7 - Dati aperti e riutilizzo	<p>Pubblicazione in formato aperto e libera riutilizzabilità, senza restrizioni diverse dall'obbligo di citarne la fonte e rispettarne l'integrità.</p>	

Riferimento	Contenuti	Note su ulteriori informazioni pubblicabili/Importanza rispetto al Piano anticorruzione	
Articolo 8 – Decorrenza e durata dell’obbligo	<p>I documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati tempestivamente.</p> <p>La durata della pubblicazione è di 5 anni, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti per i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico, i dirigenti, le collaborazioni e le consulenze.</p>	<p>Apposita sezione nei siti della Pa denominata “Amministrazione trasparente”. Nessun filtro o soluzione tecnica che impedisca ai motori di ricerca di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione. Alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione, le informazioni sono conservate e rese disponibili in distinte sezioni di archivio, segnalate nella sezione Amministrazione trasparente. Il trasferimento nelle sezioni di archivio può avvenire anche prima della scadenza dei termini.</p> <p>Ogni Pa, sentite le rappresentanze di consumatori e utenti adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, per garantire un adeguato livello di trasparenza (anche sulla base delle linee guida elaborate da Civit), la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.</p> <p>Il programma per la trasparenza costituisce, di norma, una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.</p> <p>Gli obiettivi del Programma sono collegati alla programmazione strategica e operativa delle Pa (Piano performance o analoghi strumenti di programmazione degli enti locali). I maggiori livelli di trasparenza costituiscono un'area strategica per la Pa, con previsione di appositi obiettivi organizzativi e individuali.</p> <p>Massima trasparenza in ogni fase del ciclo della performance.</p> <p>Individuazione dei servizi erogati agli utenti, oltre che dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ciascun servizio pubblicando i relativi dati.</p> <p>Giornate della trasparenza. Il programma specifica modalità, tempi, risorse dedicate e strumenti di verifica di efficacia.</p> <p>Obbligo di pubblicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione b) Piano e relazione sulla performance c) Nominativi e curriculum dei componenti degli organismi di valutazione d) I curriculum e i compensi dei dirigenti e i curriculum dei titolari di posizione organizzativa <p>La trasparenza come dimensione principale per la determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici, da adottare con la carta dei servizi.</p>	<p>Tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.</p> <p>Alle società partecipate si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 15 a 33 della Legge n. 190/2012</p>
Articolo 11 - Ambito soggettivo	<p>Articolo 12 - Atti normativi generali</p>	<p>Tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.</p> <p>Alle società partecipate si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 15 a 33 della Legge n. 190/2012</p> <p>Link a “Normattiva”, per le norme che regolano l’organizzazione e l’attività dell’Amministrazione.</p> <p>Pubblicazione degli atti normativi che dispongono sull’organizzazione, funzioni, obiettivi e procedimenti dell’Amministrazione, compresi i codici di condotta.</p> <p>Estratti di Statuti e leggi regionali che regolano organizzazione, funzionamento e attività dell’Amministrazione.</p>	<p>Pubblicazione e aggiornamento dei seguenti dati e informazioni sull’organizzazione dell’Amministrazione, corredati dalle norme di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) organi di indirizzo politico, di amministrazione e gestione con rispettive competenze b) articolazione degli uffici, competenze e risorse a loro disposizione, dirigenti responsabili c) organigramma d) elenco numeri telefonici, e-mail istituzionali, Pec dedicate
	<p>Articolo 13 - Organizzazione</p>		

Riferimento	Contenuti	Note su ulteriori informazioni pubblicabili/Importanza rispetto al Piano anticorruzione
Articolo 14 -Organai indirizzo politico	<p>Pubblicazione dei seguenti documenti e informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) atto di nomina con durata dell'incarico b) curriculum c) compensi di qualsiasi natura, compresi gli importi per viaggi e missioni d) dati relativi ad altre cariche e) eventuali altri incarichi con oneri a carico delle finanze pubbliche e relativi compensi f) situazione patrimoniale del soggetto, oltre che del coniuge non separato e dei parenti entro il II grado (legge n. 441/82), ove gli stessi vi consentano, dando comunque evidenza del mancato consenso, non in formato aperto (comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti). Pubblicazione entro 3 mesi dalla elezione e per i 3 anni successivi dalla cessazione, salvo la situazione patrimoniale, pubblicata fino al termine del mandato, senza successivo trasferimento alla sezione d'archivio. 	<p>Fermi gli obblighi di comunicazione della situazione patrimoniale (legge n. 441/82), le Pa pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico b) curriculum vitae c) altri incarichi o cariche in enti privati regolati o finanziati dalla Pa o svolgimento di attività professionale d) compensi, con specifica evidenza della retribuzione di risultato <p>La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza a soggetti esterni, con indicazione dei soggetti perceptorii, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, oltre alla comunicazione al DFP (articolo 53, comma 14, del d.lgs. n. 165/2001), è condizione di efficacia dell'atto e della liquidazione dei compensi. Le Pa pubblicano e aggiornano gli elenchi dei consulenti, con oggetto, durata e compenso. Il DFP, consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati.</p> <p>Il pagamento del corrispettivo, senza rispetto degli obblighi di pubblicazione, determina la responsabilità del dirigente, che, se accertata a seguito di procedimento disciplinare, comporta una sanzione pari alla somma corrisposta, salvi gli ulteriori obblighi di risarcimento. I dati su dirigenti, collaboratori e consulenti sono pubblicati entro 3 mesi dall'incarico e per i tre anni successivi. Le Pa pubblica e aggiornano l'elenco delle posizioni dirigenziali (con titoli e curricula) individuate dall'organo di indirizzo politico, senza procedure pubbliche di selezione.</p>
Articolo 15 -Dirigenti e consulenti		<p>Pubblicazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotazione organica, personale effettivamente in servizio, con sua distribuzione per mansioni, aree professionali e uffici, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico - conto annuale delle spese sostenute per il personale - annualmente, costo del personale a tempo indeterminato, articolato per fasce professionali e per uffici, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico - trimestralmente, tassi di assenza del personale, distinti per uffici dirigenziali
Articolo 16 - Dotazione organica e costo del personale a tempo indeterminato		<p>Pubblicazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dati relativi al personale non a tempo indeterminato, con indicazione della tipologia del rapporto, distribuzione per mansioni e aree professionali e tra gli uffici, ivi compreso quello assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico - elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato - al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Articolo 17 - Personale non a tempo indeterminato		

Riferimento	Contenuti	Note su ulteriori informazioni pubblicabili/Importanza rispetto al Piano di antecorruzione
Articolo 18 - Incarichi a dipendenti pubblici	<p>Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con durata e compenso spettante per ogni incarico</p> <p>Oltre agli obblighi di pubblicità legale, pubblicazione di tutti i bandi di concorso.</p> <p>Publicazione e aggiornamento dell'elenco dei bandi in corso e di quelli espletati nell'ultimo triennio, con indicazione, per ciascuno, degli assunti e delle spese effettuate</p> <p>Pubblicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dell'ammontare dei premi stanziati e dei premi effettivamente distribuiti, collegati alla performance dell'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale - dei dati aggregati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, al fine di dare conto del livello di selettività dei dati relativi al grado di differenziazione nella premialità per dirigenti e dipendenti - dei livelli di benessere organizzativo 	
Articolo 19 - Bandi di concorso		
Articolo 20 - Valutazione della performance e premi		
Articolo 21 - Contrattazione collettiva	<p>Publicazione dei riferimenti per la consultazione dei Contratti nazionali applicati dall'amministrazione</p> <p>Publicazione dei contratti integrativi, della relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, delle informazioni annualmente trasmesse al MER, degli effetti attesi in materia di produttività ed efficienza dei servizi in relazione alle richieste dei cittadini</p> <p>Pubblicazione e aggiornamento annuale di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) elenco enti pubblici vigilati, istituiti, finanziati o per i quali l'amministrazione ha potere di nomina, con indicazione delle funzioni attribuite, delle attività svolte in favore dell'amministrazione o del servizio pubblico affidato b) elenco società partecipate anche con quota minoritaria (da indicare), con indicazione delle funzioni attribuite, delle attività svolte in favore dell'amministrazione o del servizio pubblico affidato c) elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione (enti controllati o per i quali esiste potere di nomina dei vertici o dei componenti degli organi), con indicazione delle funzioni attribuite, delle attività svolte in favore dell'amministrazione o del servizio pubblico affidato d) rappresentazione grafica che evidenzia i rapporti con i predetti soggetti <p>Per ciascuno dei predetti enti, sono pubblicati: ragione sociale, misura della partecipazione, durata dell'impegno, onere complessivo gravante nell'anno sul bilancio, numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e relativi compensi, risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi, dati relativi agli incarichi di amministratore e relativo trattamento economico complessivo.</p> <p>Link ai siti dei predetti enti, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e dei titolari di incarichi (corrispondenti a quelli delle amministrazioni, ai sensi degli articoli 14 e 15).</p> <p>Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione, divieto di erogazione di qualsivoglia somma</p> <p>Promozione dei principi di trasparenza da parte delle società controllate nei confronti delle proprie controllate</p> <p>Escluse le società quotate</p>	
Articolo 22 - Enti vigilati, controllati e partecipati		
Articolo 23 - Provvedimenti amministrativi	<p>Pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) autorizzazione o concessione b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture o servizi e modalità di selezione c) concorsi e procedure selettive d) accordi con soggetti privati o altre Pa 	

Riferimento	Contenuti	Note su ulteriori informazioni pubblicabili/Importanza rispetto al Piano anticorruzione
Articolo 24 - Dati relativi all'attività amministrativa	<p>Per ciascuno dei suddetti provvedimenti sono pubblicati, con scheda sintetica prodotta automaticamente: contenuto, oggetto, spesa prevista, estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo del procedimento</p> <p>Publicazione e aggiornamento dei dati statistici relativi all'attività amministrativa, aggregati per settori, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti.</p> <p>Publicazione del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi dei procedimenti</p> <p>Le Pa pubblicano sul proprio sito e su www.IMPRESAinUNGiorno.gov.it, in modo dettagliato e facilmente comprensibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) tipologie di controllo delle imprese per dimensione e settore di attività e modalità di svolgimento b) elenco degli adempimenti oggetto di controllo che le imprese sono tenute a rispettare <p>Publicazione degli atti relativi a criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati</p> <p>Publicazione dei relativi atti di concessione, che costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti relativi ad attribuzioni superiori a € 1.000, nell'anno solare, al medesimo beneficiario. L'eventuale omissione o incompletezza è rilevata dagli organi di controllo e determina responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile. Essa è rilevabile anche dal destinatario, ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione.</p> <p>E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche se sia possibile ricavarne informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.</p>	
Articolo 25 - Controlli sulle imprese	<p>Articolo 26 – Sovvenzioni, contributi, sussidi, corrispettivi e compensi a persone fisiche ed enti privati</p> <p>Articolo 27 – Elenco soggetti beneficiari</p> <p>Articolo 28 – Rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali</p> <p>Articolo 29 – Bilancio preventivo e consuntivo</p> <p>Articolo 30 – Beni immobili e patrimonio</p> <p>Articolo 31 – Controlli</p>	<p>Rispetto all'articolo 26, obbligo di pubblicazione, in formato tabellare aperto, che consenta esportazione, trattamento e riutilizzo, in un unico elenco annuale, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) soggetto beneficiario e relativi dati fiscali b) importo c) norma o titolo a base dell'attribuzione d) responsabile del procedimento e) modalità di individuazione del beneficiario f) link al progetto selezionato o al curriculum dell'incaricato <p>Publicazione dei rendiconti, con evidenza delle risorse assegnata a ciascun gruppo e con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego.</p> <p>Publicazione anche delle relazioni degli organi di controllo.</p> <p>In assenza, riduzione del 50% dei trasferimenti.</p> <p>Publicazione del bilancio preventivo e consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con rappresentazioni grafiche</p> <p>Publicazione del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio (<i>dalys. 91/2011, che non trova applicazione per regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale</i>).</p> <p>Publicazione informazioni identificative degli immobili posseduti e dei canoni attivi e passivi</p> <p>Publicazione, unitamente agli atti cui si riferiscono, dei rilievi non recepiti, degli organi di controllo interno e di revisione e tutti i rilievi, anche se</p>

Riferimento	Contenuti	Note su ulteriori informazioni pubblicabili/l'importanza rispetto al Piano anticorruzione
sull'attività dell'amministrazione	recepiti, della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o dei singoli uffici	
Articolo 32 - Servizi erogati	Pubblicazione della Carta dei servizi, e degli standard di qualità dei servizi pubblici Pubblicazione di: a) costi dei servizi erogati, con indicazione di quelli imputati al personale e andamento nel tempo b) tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio precedente	
Articolo 33 - Tempi di pagamento	Pubblicazione con cadenza annuale dell' "indicatore di tempestività dei pagamenti" (tempi medi di pagamento relativo all'acquisto di beni, servizi e forniture)	
Articolo 34 - Oneri informativi	Amministrazioni dello Stato: descrizione degli oneri informativi introdotti o eliminati per provvedimenti autorizzatori, concessori, etc.	
Articolo 35 - Procedimenti amministrativi e controllo dichiarazioni sostitutive	Pubblicazione, per ogni tipologia di procedimento: a) breve descrizione procedimento, con riferimenti normativi b) unità organizzativa responsabile dell'istruttoria c) responsabile del procedimento, con recapiti telefonici, e-mail istituzionale e, ove diverso, ufficio competente per l'adozione del provvedimento finale, con nome responsabile, recapiti telefonici ed e-mail istituzionale d) per i procedimenti ad istanza di parte, atti e documenti da allegare, modulistica, compresi i fac-simile per autocertificazioni, uffici informazione, orari, indirizzi, recapiti telefonici, e-mail istituzionali, cui presentare le istanze e) modalità per ottenere informazioni sui procedimenti in corso f) termini del procedimento g) eventuale silenzio-asenso h) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionali i) link per il servizio on line, o tempi previsti per la sua attivazione j) modalità per effettuazione dei pagamenti k) soggetto con il potere sostitutivo l) risultati delle indagini di customer satisfaction	Le Pa non possono richiedere l'utilizzo di moduli o formulari che non siano stati pubblicati. Pubblicazione degli uffici competenti e i relativi recapiti telefonici ed e-mail istituzionale, nonché le convenzioni quadro per l'acquisizione d'ufficio dei dati in possesso di altre amministrazioni e per il controllo delle dichiarazioni sostitutive.
Articolo 36 - Pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento, le Pa specificano i dati e le informazioni, per consentire il pagamento informatico (articolo 5, d.lgs. n. 82/2005)	
Articolo 37 - Contratti di lavori, servizi e forniture	Pubblicazioni previste dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206, 223, del d.lgs. n. 163 /2006 Pubblicazione della dell'hera a contrarre nelle ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006	
Articolo 38 - Pianificazione,	Pubblicazione dei documenti di programmazione, anche pluriennale delle OO.PP. Pubblicazione delle informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere complete, sulla base di uno schema	

Contenuti	Note su ulteriori informazioni pubblicabili / importanza rispetto al Piano di anticorruzione
realizzazione e valutazione OO.PP.	<p>tipo redatto dall'AVCP</p> <p>Publicazione tempestiva di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) atti di governo del territorio (piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici generali e di attuazione, varianti...). La pubblicazione costituisce condizione di efficacia degli atti. b) schemi di provvedimento relativi ai predetti atti, prima dell'approvazione, delibere di adozione o approvazione e relativi allegati tecnici <p>Pubblicazione, in una apposita sezione del sito del Comune, e continuo aggiornamento della documentazione relativa a proposte di trasformazione urbanistica, di iniziativa privata o pubblica che comportino premialità edificatorie a fronte della realizzazione di opere di urbanizzazione o della cessione di aree per finalità di pubblico interesse.</p> <p>Ferme le discipline di dettaglio previste dalla normativa statale e regionale.</p>
Articolo 39 - Attività di pianificazione	<p>Restano ferme le disposizioni di maggior tutela previste da d.lgs. n. 152/2006, legge n. 108/2001, d.lgs. n. 195/2005.</p> <p>Publicazione delle informazioni previste dal d.lgs. n. 195/2005 all'interno di una apposita sezione detta "Informazioni ambientali". L'attuazione degli obblighi non è subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del d.lgs. n. 195/2005</p>
Articolo 40 – Informazioni ambientali	<p>Applicazione dei medesimi obblighi di pubblicazione delle altre Pa</p> <p>Publicazione delle informazioni relative alle procedure di conferimento degli incarichi di Direttore generale, Direttore sanitario, direttore amministrativo, incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, compresi i bandi e gli avvisi di selezione, le relative procedure, gli atti di conferimento.</p> <p>Alta dirigenza sanitaria, ad eccezione dei responsabili di strutture semplici, si applica l'articolo 15; per attività professionali si intendono anche le prestazioni svolte in regime intramurario.</p> <p>Publicazione e aggiornamento annuale delle strutture private accreditate e i relativi accordi con esse intercorsi.</p> <p>Le regioni includono gli obblighi di pubblicità tra i requisiti necessari per l'accreditamento delle strutture sanitarie.</p> <p>Publicazione sull'apposita sezione "Liste d'attesa" dei tempi di attesa previsti e dei tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione.</p>
Articolo 41 - Servizio sanitario Nazionale	<p>Le Pa che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e, in generale, provvedimenti di carattere straordinario, pubblicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i provvedimenti adottati, con l'indicazione delle norme eventualmente derogate e degli atti amministrativi o giurisdizionali eventualmente intervenuti; b) termini temporali di esercizio del potere di provvedimenti straordinari c) costo previsto e sostenuto d) forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti
Articolo 42 – Interventi straordinari	<p>Il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge, di norma, la funzione di responsabile per la trasparenza e il suo nominativo è indicato nel piano per la trasparenza</p> <p>Svolge attività di controllo, assicurando completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando gli inadempimenti agli organi politici, all'organismo di valutazione, all'autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina.</p> <p>Aggiorna il piano per la trasparenza con specifiche misure di monitoraggio degli obblighi e ulteriori misure di promozione della trasparenza in rapporto con il piano anticorruzione.</p>
Articolo 43 – Responsabile per la trasparenza	<p>I dirigenti responsabili garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.</p> <p>Il responsabile per la trasparenza assicura la regolare attuazione dell'accesso civico e segnala gli inadempimenti all'ufficio di disciplina oltre che al vertice politico dell'amministrazione e all'organismo di valutazione per l'attivazione delle altre forme di responsabilità.</p>

Riferimento	Contenuti	Note su ulteriori informazioni pubblicabili/l'importanza rispetto al Piano anticorruzione
Articolo 44 - Compiti degli organismi di valutazione	<p>Verifica la coerenza degli obiettivi del Piano per la trasparenza con quelli del piano della performance, valutando l'adeguatezza degli indicatori. I soggetti deputati alla valutazione utilizzano i dati sull'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione e misurazione della performance organizzativa e individuale del responsabile per la trasparenza e dei dirigenti competenti.</p>	
Articolo 45 - Compiti della CIVIT	<p>La CIVIT controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione, esercitando poteri ispettivi. Controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza. Per i controlli si avvale degli organismi di valutazione e della banca dati del DFP.</p> <p>Segnala, in relazione alla gravità, gli inadempimenti all'ufficio di disciplina dell'amministrazione e, se del caso, al vertice politico, all'organismo di valutazione ed anche alla Corte di conti, per l'attivazione delle altre forme di responsabilità, rendendo pubblici i relativi provvedimenti.</p> <p>Controlla gli inadempimenti relativi all'articolo 14 (pubblicazione delle informazioni relative agli organi di indirizzo politico) e pubblica i nominativi dei soggetti per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.</p>	
Articolo 46 - Sanzioni	<p>Gli inadempimenti rispetto agli obblighi di pubblicazione o la mancata predisposizione del piano per la trasparenza, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine per l'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.</p> <p>Il responsabile per la trasparenza non risponde degli inadempimenti se prova che gli stessi sono dipesi da causa a lui non imputabile.</p>	
Articolo 47 - Sanzioni specifiche	<p>La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 14 (informazioni relative agli organi di indirizzo politico) dà luogo ad una sanzione da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione.</p> <p>La violazione degli obblighi di cui all'articolo 22, comma 2 (pubblicazione delle informazioni su enti e organismi partecipati), dà luogo a una sanzione da 500 a 10.000 euro, a carico del responsabile della violazione. Stessa sanzione per gli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro 30 giorni dal conferimento.</p> <p>Il DFP definisce criteri, modelli e schemi standard per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione e per l'organizzazione della sezione "amministrazione trasparente".</p> <p>Gli standard e i modelli sono approvati con DPCM, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, conferenza unificata, agenzia Italia digitale, Civit e Istat.</p> <p>I Decreti sono finalizzati al coordinamento informativo e informatico dei dati e alla definizione dei requisiti di qualità delle informazioni. Le Pa sono tenute a conformarsi ai modelli standard.</p>	
Articolo 48 - Attuazione degli obblighi	<p>Gli obblighi dell'articolo 24 (dati relativi all'attività amministrativa) decorrono nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. DPCM per l'applicazione alla Presidenza del consiglio dei ministri</p> <p>Le sanzioni dell'articolo 47 si applicano a decorrere dal primo aggiornamento annuale del programma per la trasparenza e comunque a partire dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore del d.lgs.</p> <p>Regioni a statuto speciale e province autonome possono individuare modalità di applicazione delle disposizioni in ragione della loro peculiarità</p>	
Articolo 49 - Norme transitorie e finali		
Articolo 50 - Tutea giurisdizionale	<p>Le controversie sono disciplinate dal d.lgs. n. 104/2010</p>	
Articolo 51 - Invarianza finanziaria	<p>Dall'attuazione del d.lgs. non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	
Articolo 52 -	Vedi testo d.lgs.	

Riferimento		
Contenuti		
Note su ulteriori informazioni pubblicabili/l'importanza rispetto al Piano anticorruzione		
Modifiche alla legislazione		
Articolo 53 - Abrogazioni	Vedi testo d.lgs.	

HOME PAGE

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Sotto sezione 1° Livello	Sotto sezione 2° Livello	Riferimento al decreto 33/2013	Responsabilità degli aggiornamenti	Soggetti responsabili	Periodicità degli aggiornamenti
Disposizioni Generali	Programma per la trasparenza e l'integrità Atti generali <i>Oneri informativi per cittadini e imprese*</i>	Art. 10, c. 8, lett. a Art. 12, c. 1,2 Art. 34, c. 1,2	(Vedi allegato 3)	(Vedi allegato 3)	<i>Fino a nuovo aggiornamento</i>
Organizzazione	Organici di Indirizzo politico-amministrativo Sanzioni per mancata comunicazione dei dati <i>Rendiconti gruppi consiliari provinciali/regionali*</i> Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. a Art. 14 Art. 47 Art. 28 c. 1			
Consulenti e collaboratori	Telefono e posta elettronica Consultanti e collaboratori	Art. 13, c. 1, lett. d Art. 15, c. 1, 2			
Personale	Incarichi amministrativi di vertice Dirigenti Posizioni Organizzative Dotazione Organica Personale non a tempo indeterminato Tassi di assenza Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti Contrattazione collettiva Contrattazione integrativa OIV/NV e responsabile misurazione performance Bandi di concorso	Art. 15, c. 1,2 Art. 41, c. 2,3 Art. 10, c. 8 lett. d Art. 15, c. 1,2,5 Art. 41, c. 2, 3 Art. 10, c. 8 lett. d Art. 16, c. 1,2 Art. 17, c. 1,2 Art. 16, c. 3 Art. 18, c. 1 Art. 21, c. 1 Art. 21, c. 2 Art. 10, c. 8 lett. c Art. 19			

Sotto sezione 1° Livello		Sotto sezione 2° Livello	Riferimento al decreto 33/2013	Responsabilità degli aggiornamenti	Soggetti responsabili	Periodicità degli aggiornamenti
Performance	Piano delle Performance Relazione sulla Performance Ammontare complessivo dei premi Dati relativi ai premi Benessere organizzativo Enti pubblici vigilati		Art. 10, c. 8, lett. b Art. 10, c. 8, lett. b Art. 20, c. 1 Art. 20, c. 2 Art. 20, c. 3 Art. 22, c. 1, lett. a Art. 22, c. 2,3			
Enti controllati	Società partecipate Enti di diritto privato controllati Rappresentazione grafica Dati aggregati attività amministrativa Tipologie di procedimento Monitoraggio tempi procedurali Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati		Art. 22, c. 1, lett. b Art. 22, c. 1, lett. b Art. 22, c. 1, lett. c Art. 22, c. 2,3 Art. 22, c. 1, lett. d Art. 24, c. 1 Art. 35, c. 1,2 Art. 24, c. 2 Art. 35, c. 3			
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo-politico Provvedimenti dirigenti Procedimenti		Art. 23 Art. 23 Art. 23 Art. 25			
Controlli sulle imprese	Bandi di gare e contratti		Art. 37, c. 1,2			
Sovvenzioni, contributi, sussidi	Criteri e modalità Atti di concessione (compreso elenco dei soggetti beneficiari)		Art. 26, c. 1 Art. 26, c. 2 Art. 27			
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo <i>Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*</i>		Art. 29, c. 1 Art. 29, c. 2			
Beni immobili e gestione del patrimonio	Patrimonio immobiliare Canoni di locazione o affitto		Art. 30 Art. 30			
Controlli e rilievi sull'amministrazione			Art. 31, c. 1			

Sotto sezione 1° Livello		Sotto sezione 2° Livello	Riferimento al decreto 33/2013	Responsabilità degli aggiornamenti	Soggetti responsabili	Periodicità degli aggiornamenti
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità <i>Costi contabilizzati*</i> <i>Tempi medi di erogazione dei servizi*</i> <i>Liste di attesa*</i>	Art. 32, c. 1	Art. 32, c. 2 lett. a Art. 32 c. 2 lett. b Art. 41, c. 6			
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti IBAN e pagamenti informatici	Art. 33	Art. 36			
Opere pubbliche		Art. 38				
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39				
Informazioni ambientali		Art. 40				
<i>Strutture sanitarie private accreditate*</i>			Art. 41, c. 4			
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42				
Altri contenuti						

* nota: non si applica ai Comuni

Sono inoltre pubblicate e rese accessibili le seguenti sezioni, raggiungibili direttamente dalla home page:
 «Privacy», secondo quanto indicato nelle linee guida dei siti web 2012 e il Decreto legislativo 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
 «URP», secondo quanto indicato nelle linee guida dei siti web 2011 e la Legge n. 150/2000
 «Note legali», secondo quanto indicato nelle linee guida dei siti web 2011

COMUNE DI PORTALBERA (PV)

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità
(allegato 3 programma triennale di cui delibera di G.C. n. 40 del 27.04.2013)

FASI E SOGETTI RESPONSABILI -

Fase	Attività	Soggetti responsabili
Elaborazione del Programma Triennale	Promozione e coordinamento del processo di redazione del Programma	Giunta comunale Segretario Gen Organismo di valutazione
	Individuazione del contenuto del Programma	Giunta comunale PO Settori/Servizi/Uffici dell'Ente
	Redazione	Segretario Gen - Responsabile della trasparenza Supporto: PO Settori/Servizi/Uffici dell'Ente
Approvazione del Programma Triennale	Approvazione	Giunta comunale
Attuazione del Programma Triennale	Attuazione del Programma; elaborazione, aggiornamento e pubblicazione dei dati	Settori indicati nel Programma
	Controllo dell'attuazione del programma	Responsabile della trasparenza con il supporto di cui sopra
Monitoraggio del Programma Triennale	Attività di monitoraggio periodico da parte dei soggetti interni della P.A.	Segretario Gen - Responsabile della trasparenza con il supporto di cui sopra
	Verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi del programma	Segretario Gen - Responsabile della trasparenza
Aggiornamento del Programma Triennale	Verifica e rapporto dell'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza	Responsabile della trasparenza
	Individuazione delle modifiche da apportare al Programma	Segretario Gen - Responsabile della trasparenza
	Presa d'atto delle modifiche proposte	Giunta comunale

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità **TECNICA**, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Addi, 27.04.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe De Luca

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to BRUNI PIERLUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIUSEPPE DE LUCA

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
 Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. prot. n.)
 Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.) Addi'


Addi, - 8 GIU. 2013

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to MORENA ORMINI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Addi'

= 8 GIU. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIUSEPPE DE LUCA

De Luca Giuseppe

Il sottoscritto Segretario certifica che la sestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addi,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GIUSEPPE DE LUCA

Si certifica che la sestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune ed è pervenuta all'Organo di Controllo in data al n. in seguito:

- A denuncia di vizio di legittimità / competenza
 Per iniziativa del Consiglio Comunale / Giunta

e che:

- nei suoi confronti non è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
 l'Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione prot. n. del per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 1° comma art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
 l'Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza ha ANNULLATO la deliberazione in seduta atti n.

Addi,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GIUSEPPE DE LUCA